In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18) in relazione all'articolo 24 della Legge sull'agricoltura (Sigla: ZKme-1) (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 45/08, [57/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416), [90/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528) – Sigla: ZdZPVHVVR [26/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069), [32/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327), [27/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446) e [22/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946)), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, approva il seguente

**R E G O L A M E N T O**

**sulla conservazione e la promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel comune di Isola per il periodo di programmazione 2019–2020**

**[I DISPOSIZIONI GENERALI](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE)**

**[Articolo 1](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%221.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(contenuto del regolamento)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28vsebina%C2%A0pravilnika%29)**

Il presente decreto stabilisce il campo di applicazione, i termini e le condizioni, il tipo di aiuti con singole misure nonché altri interventi a livello del Comune di Isola (nel testo a seguire: comune) volti alla conservazione e alla promozione dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

I fondi previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di:

* aiuti di stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che definisce alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L n. 193 del 01/07/2014, p. 1), ultima modifica con il Regolamento della Commissione (EU) 2019/289 del 19 febbraio 2019 sulla modifica del Regolamento (EU) n. 702/2014 che definisce alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L n. 193 del 01/07/2014, p. 1), ultima modifica con il Regolamento della Commissione (EU) 2019/289 del 19 febbraio 2019 sulla modifica del Regolamento (EU) n. 702/2014.

**[Articolo 2](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%222.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(modalità e ammontare dei fondi)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28na%C4%8Din%C2%A0in%C2%A0vi%C5%A1ina%C2%A0zagotavljanja%C2%A0sredstev%29)**

I fondi per l'attuazione delle misure di conservazione e promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune sono stanziati dal bilancio comunale. Il loro ammontare viene stabilito con Decreto sul bilancio di previsione per il corrente anno.

**[Articolo 3](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%223.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(forme di aiuti)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28oblika%C2%A0pomo%C4%8Di%29)**

Gli aiuti previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di finanziamenti a fondo perduto per un determinato ammontare e per singoli fini e cioè sotto forma di sovvenzioni e di servizi agevolati.

**[Articolo 4](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%224.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(definizioni dei termini)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28opredelitev%C2%A0pojmov%29)**

Ai fini del presente regolamente si ntende per:

1. »aiuto«: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattatosull'Unione europea (nel testo a seguire: Trattato);
2. »PMI« o »microimprese, piccole e medie imprese«: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 702/2014;
3. »settore agricolo«: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
4. »prodotto agricolo«: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla comune regolazione dei mercati per i prodotti della pesca e i prodotti dell'acquacoltura e sulle modifiche dei Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 e sull'abolizione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000 (GU L n. 354 del 28 dicembre 2013 p.1), modificata per ultima volta con il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio il 20 maggio 2015 sulla modifica dei Regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2205, (CE) 1967/2006, (CE) 1098/2007, (CE) 254/2002, (CE) 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 e dei Regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi all'obbligo delle operazioni di scarico e all'abolizione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1434/98 (GU L n. 133 del 29 maggio 2015 p. 1;
5. »produzione agricola primaria«: la produzione di prodotti vegetali e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
6. »azienda agricola«: un'unità comprendente terreni, fabbricati e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
7. »capo dell'azienda agricola« (nel testo a seguire: capo azienda): persona fisica o giuridica che è autorizzata o che può avvalersi del diritto di poter concorrere per conto dell'azienda agricola a concessione di sovvenzioni, a titolo di misure, come contemplato nel presente regolamento;
8. »impresa in difficoltà«: come definita nel punto 14, articolo 2 del Regolamento (CE), n. 702/2014;
9. »attivi materiali«: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
10. »attivi immateriali«: attivi diversi da attivi materiali e finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how e altre forme di proprietà intelettuale;
11. »avvio dei lavori del progetto o dell'attività«: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primoimpegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature oi impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività; l'acquisto di terreni e le opere di preparazione, come l'acquisizione dei nullaosta e lo studio delle possibilità non si considerano quale avvio del progetto o dell'attività;
12. »intensità dell'aiuto«: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
13. »norma dell'Unione«: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea (nel testo a seguire: Unione) che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
14. »investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione«: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
15. »migliorie agricole semplici«: miglioramenti dei terreni agricoli come definiti dalla legislazione vigente del menzionato settore;
16. »giovane agricoltore«: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
17. »opere d'investimento«: opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai supo collaboratori, che creano un attivo;
18. »prodotti alimentari«: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sullo schema di qualità dei prodotti agricoli e degli alimenti (GU L n. 343 del 14 dicembre 2012 p. 1), modificata per ultima volta con il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 marzo 2017 sull'attuazione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione relativa agli alimenti e al mangime, alla normativa sulla salute e il benessere degli animali e alla salute delle piante e dei trattamenti fitofarmaceutici, e sulla modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001. (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (CE) n. 1151/2012, (CE) n. 652/2014, (CE) n. 2016/429 e (CE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti del COnsiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle Direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE e dell'abolizione dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle Direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e della delibera del Consiglio 92/438/CEE (Regolamento sul controllo ufficiale) (GU L n. 95 del 7 aprile 2017, p. 1);
19. »attività extra agricole«: le attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ad esempio misure per la silvicultura, turismo, artigianato e attività legate alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli);
20. »impresa unica«: imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni:
	1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa,
	2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa,
	3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o nel contratto d'esecuzione di quest'ultima,
	4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui agli alinea (a-d) del presente punto tramite una o più altre imprese, sono anch'esse considerate imprese uniche.

 **[Articolo 5](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%225.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(categorie degli aiuti e delle misure)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28vrste%C2%A0pomo%C4%8Di%C2%A0in%C2%A0ukrepi%29)**

Per raggiungere gli obiettivi tesi alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali del Comune, i fondi vengono erogati in osservanza delle norme sugli aiuti di Stato, che si basano sui regolamenti della Commissione europea, di cui al secondo comma dell’art. 1 del presente regolamento e consentono l'attuazione dei seguenti tipi di aiuti o misure:

|  |  |
| --- | --- |
| Categorie di aiuti | Misure |
| Aiuti di Stato viste le esenzioni di gruppo nell'agricoltura (come da Regolamento (CE) n. 702/2014 | MISURA 1: Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria (Art. 14)  |

**Articolo [6](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%226.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(aventi diritto e fornitori dei servizi)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28upravi%C4%8Denci%C2%A0do%C2%A0pomo%C4%8Di%C2%A0in%C2%A0izvajalci%C2%A0storitev%29)**

(1) Hanno diritto di beneficiare degli aiuti:

1) persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri stabiliti per le micro-imprese attive nella produzione agricola primaria e, che hanno stabilito la propria sede legale presso un'azienda agricola sita nel territorio del comune e risultano iscritte nel registro delle aziende agricole;

**[Articolo 7](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%227.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(settori di applicazione)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28izvzeta%C2%A0podro%C4%8Dja%C2%A0uporabe%C2%A0Uredbe%C2%A0Komisije%C2%A0%28EU%29%C2%A0%C5%A1t.%C2%A0702/2014%29)**

(1) Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento per le misure di cui al Regolamento (CE) n. 702/2014 i soggetti che sono:

– destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

– aziende in difficoltà.

(2) Gli aiuti ai sensi del presente regolamento non si applicano nei casi di misure ai sensi del Regolamento (CE) n. 702/2014 per:

– aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

– aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

(3) Gli aiuti a norma del presente regolamento e nei casi di misure come da Regolamento (CE) n. 702/2014, non si applicano all'IVA, salvo nel caso in cui la stessa imposta non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente in materia dell'IVA.

**Articolo 8**

**[(modalità, condizioni e criteri per la concessione degli aiuti)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28na%C4%8Din%2C%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0merila%C2%A0za%C2%A0dodeljevanje%C2%A0pomo%C4%8Di%29)**

(1)Gli aiuti di Stato e gli aiuti »de minimis« sono concessi ai beneficiari sulla base dello svolgimento del bando di gara, pubblicato sul sito web del comune, sull'albo comunale, nel gazzettino comunale, in conformità alle normative vigenti in materia di finanza pubblica e alle disposizioni del presente regolamento.

(2) Il bando di gara deve identificare le singole misure e l'importo dei fondi disponibili per ogni misura come indicato nel Decreto sul bilancio del Comune per l'anno in corso.

(3) Nel capitolato del bando di gara sono specificati i criteri dettagliati per la concessione di aiuti di Stato e aiuti »de minimis« come pure la documentazione necessaria per le misure specifiche di cui al presente regolamento.

(4) Non possono beneficiare di incentivi finanziari i soggetti che non sono in regola con il pagamento degli obblighi dovuti nei confronti del Comune o dello Stato.

**[Articolo 9](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%229.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(effetto di incentivazione)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28spodbujevalni%C2%A0u%C4%8Dinek%29)**

(1)Per le misure degli aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (CE), n. 702/2014, gli aiuti sono ammissibili se conferiti in funzione di incentivo. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto d’incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta, prima dell'avvio dei lavori concernenti il progetto o l'attività.

(2) La domanda di aiuto deve necessariamente contenere i dati nonché la documentazione seguente:

– nome e dimensioni dell'impresa;

– descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date d’inizio e di conclusione;

– ubicazione del progetto o dell'attività;

– elenco dei costi ammissibili;

– tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

– dichiarazione del richiedente attestante che lo stesso:

a) non abbia ricevuto e neppure è in procinto di ricevere un aiuto nell’ammontare degli stessi costi ammissibili da altre fonti pubbliche e

b) si conforma e rispetta le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del presente documento.

**[Articolo 10](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2210.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(concessione di aiuti)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28dodelitev%C2%A0sredstev%29)**

(1)La concessione di aiuti ai beneficiari ai sensi del presente regolamento, viene esercitata dall'autorità competente, su proposta di una commissione di esperti, nominata dal Sindaco. Delibera in primo grado l'amministrazione comunale.

(2) Contro la deliberazione ovvero la decisione di cui al punto precedente, il richiedente può presentare ricorso al Sindaco entro 8 giorni dal ricevimento della deliberazione ovvero decisione. La delibera ovvero la decisione del Sindaco è definitiva.Il ricorso non impedisce la sottoscrizione dei contratti con i rimanenti beneficiari. Il motivo di rocorso non possono essere i criteri stabiliti per la valutazione delle richieste.

(3) Gli obblighi reciproci tra il Comune ed i beneficiari degli aiuti sono regolati mediante contratto.

(4) Per data di concessione degli aiuti, si intende la data in cui la deliberazione ovvero la decisione è divenuta esecutiva.

**[Articolo 11](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2211.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(erogazione dei pagamenti)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28izpla%C4%8Dila%C2%A0sredstev%29)**

1) I fondi, stanziati nel bilancio comunale sono erogati ai beneficiari in base alla domanda presentata dal singolo beneficiario.

(2) La domanda deve contenere i seguenti documenti:

– un documento comprovante il pagamento degli obblighi (fattura/resoconto e certificato/quietanza di pagamento);

– altri riscontri come stabiliti da gara pubblica (report o documento comprovante l'ultimazione di lavori o di servizi, la prova della realizzazione delle misure di controllo, o di un sopralluogo teso a verificare la corrispondenza dell’investimento realizzato).

**[Articolo 12](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2212.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(cumulo)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28kumulacija%29)**

(1)  Gli importi massimi degli aiuti per le singole misure di cui all'articolo 13 del presente regolamento non devono superare i valori massimi degli aiuti di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 702/2014 indipendentemente dal fatto che il supporto al progetto o all'attività sia finanziato interamente da fondi nazionali o sia cofinanziato dai fondi dell'UE.

(2) Gli aiuti esentati dal Regolamento (CE) n. 702/2014 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, che parzialmente o interamente si sovrappongono, solo se tale cumulo non superi l'intensità massima dell'aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile agli aiuti in questione in conformità al Regolamento (CE) n. 702/2014.

(3) Gli aiuti esentati dal Regolamento (CE) n. 702/2014 non possono essere cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81 (2) e all'articolo 82 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul supporto per lo sviluppo delle aree rurali dal Fondo agricolo europeo e all'abolizione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1698/2005 (GU L n. 347 del 20 dicembre 2013 p. 487), ultima modifica con il Regolamento delegato della Commissione (UE) del 23 novembre 2017 sulla modifica dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli Allegati II e III al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU Č n. 30 del 2 febbraio 2018 p. 6) in relazione agli stessi costi ammissibili, se con siffatto cumulo fosse superata l'intensità di tali aiuti o l'importo stesso dell'aiuto, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 702/2014.

(4) Gli aiuti esentati dal Regolamento (CE) n. 702/2014 non possono essere cumulati con aiuti »de minimis«, in relazione agli stessi costi ammissibili, se con tale cumulo fosse superata l'intensità di tali aiuti o l'importo stesso dell'aiuto, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 702/2014.

**[II MISURE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (CE) 702/2014](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22II.%C2%A0UKREPI%C2%A0V%C2%A0SKLADU%C2%A0Z%C2%A0UREDBO%C2%A0KOMISIJE%C2%A0%28EU%29%C2%A0%C5%A0T.%C2%A0702/2014)**

**[Articolo 13](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2213.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**MISURA 1: Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria**(Art. 14 del Regolamento (CE), n. 702/2014)

1. L'investimento deve perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
	* miglioramento dell'efficienza complessiva e della sostenibilità dell'economia agricola, in particolare riducendo i costi di produzione o migliorando e riorientando la produzione;
	* miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni d’igiene o del benessere degli animali, se l'investimento va oltre le attuali norme dell'Unione;
	* realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adattamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento dei terreni, con il risparmio energetico e idrico.
2. Gli aiuti non sono concessi per:
	* acquisto di diritti di produzione;
	* acquisto e messa a dimora di piante annuali e di vitigni;
	* lavori di drenaggio;
	* acquisto di animali e acquisto autonomo di terreni agricoli;
	* investimenti per conformarsi agli standard dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dall'inizio della loro attività;
	* lavori già svolti, fatta eccezione dei lavori di stesura della documentazione progettuale, tra cui il business plan/piano aziendale, se necessario per l'esecuzione degli investimenti;
	* investimenti effettuati al di fuori del territorio del Comune;
	* investimenti finanziati da altre fonti pubbliche, dalla Repubblica di Slovenia o dall'Unione europea, tra cui il co-finanziamento della ristrutturazione dei vigneti;
	* i costi relativi ai contratti di affitto;
	* il capitale di funzionamento.
3. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria possono essere concessi per:

Sottomisura 1.1 Ammodernamento delle aziende agricole

Sottomisura 1.2 Miglioramento dei terreni agricoli.

**Sottomisura 1.1. Ammodernamento delle aziende agricole**

L'aiuto può essere concesso per gli investimenti in colture nelle aziende agricole.

Costi ammissibili:

–  spese di acquisto dei macchinari agirocoli e delle attrezzature, ad eccezione di impianti di irrigazione, fino al valore di mercato;

– spese di acquisto e collocazione di protezioni in caso di condizioni meteo avverse (reti per la protezione in caso di grandine…);

–  spese di prima collocazione ovv. rinnovo di esistenti piantagioni permanenti (oliveti, frutteti intensivi, piantagioni di asparagi e fragole);

–  spese di acquisto delle piante perenni.

Sono beneficiari dell'aiuto:

–  le aziende agricole, iscritte nel registro delle aziende agricole che si trovano nel territorio del comune ovv. cui investimento si svolge nel territorio del comune;

–  l'attività primaria di produzione agricola svolta in almeno 2 ettari di superfici agricole.

Condizioni per l'acquisizione dell'aiuto:

–  per gli investimenti conformi alle disposizioni del quinto comma dell'articolo 14 del Regolamento 702/20147EU, la valutazione degli effetti sull'ambiente, se necessaria, va allegata alla richiesta di acquisizione dell'aiuto;

–  l'offerta ovv. il preventivo per l'investimento previsto;

–  presentazione della domanda cumulativa inoltrata (domanda di sovvenzione) nell'anno in corso ovv. in quello precedente, se i termini di presentazione della domanda cumulativa nell'anno in corso non siano ancora scaduti;

–  parere sull'ammissibilità e l'economicità dell'investimento, emmessa da parte del servizio tecnico professionale competente;

–  altre condizioni definite dal bando di concorso.

Condizioni particolari per la concessione degli aiuti:

–  per il rinnovo delle piantagioni si definisce nel bando di concorso quale condizione la superficie minima di terreno agricolo per la piantagione.

Intensità dell'aiuto:

–  fino al 70 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole in zone svantaggiate (LFA):

–  fino al 50 % dei costi ammissibili per le altre aree.

L'importo complessivo massimo per ciascun singolo investimento nell'azienda può essere fino a 8.000 EURO.

La domanda per la concessione dell'aiuto nell'ambito di questa misura deve essere presentata dal capo dell'azienda agricola.

**Sottomisura 1.2 Sistemazione dei terreni agricoli**

L'aiuto può essere concesso ai fini di regolare i terreni agricoli.

Costi ammissibili:

–  costo per l'elaborazione del progetto di sistemazione del terreno agricolo (migliorie agricole non esigenti);

–  costo di attuazione dei lavori di migliorie agricole non esigenti;

Sono beneficiari dell'aiuto:

–  le aziende agricole, iscritte nel registro delle aziende agricole che si trovano nel territorio del comune ovv. cui investimento si svolge nel territorio del comune;

–  l'attività primaria di produzione agricola svolta in almeno 2 ettari di superfici agricole.

Condizioni per l'acquisizione dell'aiuto:

–  permessi rilevanti e documentazione di progetto per la realizzazione degli investimenti e le prove di tali costi, se ammissibili;

– preventivo dei costi per i quali si richiede l'aiuto;

–  copia di planimetria catastale e il programma delle opere, elaborato da un servizio professionale competente, qualora siano oggetto del cofinanziamento il miglioramento dei terreni agricoli, la piantagione di colture perenni o una miglioria non esigente dei terreni agricoli;

–  certificato di proprietà ovv. permesso del proprietario del terreno all'attuazione dell'investimento in caso di locazione dei terreni;

–  presentazione della domanda cumulativa (domanda di sovvenzione) inoltrata nell'anno in corso o in quello precedente, se i termini della domanda cumulativa nell'anno in corso non siano ancora scaduti;

– altre condizioni definite dal bando di concorso.

Intensità dell'aiuto:

–  fino al 70 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole in zone svantaggiate (LFA):

–  fino al 50 % dei costi ammissibili per le altre aree.

L'importo complessivo massimo per ciascun singolo investimento nell'azienda può essere fino a 8.000 EURO.

La domanda di aiuto ai sensi della presente misura deve essere presentata dal capo dell'azienda agricola o da una persona autorizzata da tutti i capi delle aziende, che partecipano al medesimo investimento comune.

**[V CONTROLLO E SANZIONI](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22V.%C2%A0NADZOR%C2%A0IN%C2%A0SANKCIJE)**

**[Articolo 14](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2224.%C2%A0%C4%8Dlen)**

**[(Controllo e sanzioni)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22%28Nadzor%C2%A0in%C2%A0sankcije%29)**

(1) L’utilizzo ovvero la destinazione d'uso di fondi di bilancio concessi per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel Comune, in base al presente regolamento ovvero al bando di gara pubblica, è monitorato e controllato dal servizio tecnico-professionale dell’Amministrazione comunale, responsabile per l'agricoltura, e altresÌ da altri soggetti autorizzati all’uopo dal Sindaco. La destinazione d’uso dei fondi ovvero il loro corretto utilizzo viene monitorato anche dal Comitato di controllo del Comune.

(2) Nel caso di rilevamenti di uso improprio dei fondi, il destinatario deve restituire gli stanziamenti per intero con gli interessi legali di mora maturati, allorquando viene accertato che:

* + i fondi stanziati sono stati utilizzati in parte o in tutto, contrariamente alla loro destinazione d’uso;
	+ il beneficiario abbia dichiarato dati falsi all’atto di presentazione della domanda per l’acquisizione di una qualsiasi forma di aiuto;
	+ il beneficiario abbia già ottenuto fondi per lo stesso scopo e allo stesso titolo di finanziamento.

(3) Nei casi accertati di uso improprio dei fondi di cui sopra, il beneficiario perde il diritto al finanziamento ai sensi del presente regolamento per i successivi due anni.

(4) Se il singolo avente diritto non presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, lo stesso perde il diritto di ottenere un finanziamento nell'ambito del presente regolamento per i successivi due anni.

**[VI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22VI.%C2%A0HRAMBA%C2%A0DOKUMENTACIJE)**

**[Articolo 15](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2225.%C2%A0%C4%8Dlen)**

(1)  Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione che si è resa necessaria per la concessione degli aiuti ai sensi del presente regolamento, per dieci anni dalla data di ricevimento degli aiuti di cui al presente regolamento.

(2) Il Comune conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi sugli aiuti concessi. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli ultimi aiuti a norma del presente regolamento.

(3) Il Comune inoltra al ministero, competente all'agricoltura, le informazioni relative allo schema di aiuto nazionale di cui al presente regolamento in conformità al secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento 702/2014/EU per la pubblicazione sulla pagina web http://www.mkgp.gov.si/si/delovna\_podrocja/drzavne\_pomoci/evidence. Dette informazioni saranno reperibili al pubblico almeno dieci anni dall'ultima concessione degli aiuti a seconda del presente regolamento.

**[VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%22VII.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE)**

**[Articolo 16](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2226.%C2%A0%C4%8Dlen)**

Le disposizioni del presente regolamento nella parte in cui si riferisce alla concessione di un aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 702/2014/UE e del Regolamento (CE) 1470/2013/UE, si applicano in seguito alla pubblicazione di un avviso del Sindaco sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (ovvero Foglio ufficiale del Comune) concernente l’acquisizione di atto della Commissione europea con cui la stessa conferma la ricezione delle informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato, con il relativo numero di identificazione di detti aiuti.

**[Articolo 17](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2227.%C2%A0%C4%8Dlen)**

Il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento cessa il viogre al Regolamento sugli stanziamenti di bilancio destinati alla conservazione ed allo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali nel comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 21/2 del 19 settembre 2002).

**[Articolo 18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2468/pravilnik-o-ohranjanju-in-spodbujanju-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-piran-za-programsko-obdobje-2015-2020/%22%20%5Cl%20%2228.%C2%A0%C4%8Dlen)**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n. 410-32/2019

Isola, xx. xx. 2019

Il Sindaco del

Comune di Isola

**Danilo Markočič**